

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MEO, CAIATI, BOLOGNA, SASSO, CORONA GIACOMO, PACCIARDI, FOLCHI, DE STASIO, BUFFONE, DURAND de la PENNE, LENOCI, D'ALESSIO, BOLDRINI, D'IPPOLITO, PIETROBONO, FASOLI, TERRANOVA RAFFAELE, BIANCANI, BALDINI, GORRERI, BARDINI, TURCHI, ABELLI, CUTTITTA, ABATE

Presentata il 5 ottobre 1967

Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione della presente proposta di legge da parte di tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione difesa della Camera dei deputati, trova la sua giustificazione, nella necessità di evitare per l'avvenire che dalla mobilità dei termini di scadenza per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni, nascano incertezze ed equivoci a danno di coloro che trovandosi nelle condizioni volute dalle norme in vigore sul reclutamento non presentino tempestivamente i titoli richiesti e altresì nell'esigenza di assicurare la perfetta regolarità delle operazioni di reclutamento e di avvio alle armi per il servizio militare di leva.

Si è, pertanto formulato il seguente articolo che con la denominazione di articolo 86-bis seguirà l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237. Detto articolo fissa, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato, il termine improrogabile per la presentazione della prescritta documentazione. Tale termine è unificato per tutti i reclutati delle tre Forze armate.

In tal modo non sarà più possibile da parte degli interessati, invocare la non conoscenza dei termini di scadenza o provvedimenti discrezionali che recano sempre conseguenze sperequative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis:

« Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta,

debbono essere presentate ai Consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.